

Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...,

decreta:

I

La legge del 13 dicembre 2002¹ sui disabili è modificata come segue:

Titolo

Legge federale

sull'eliminazione di svantaggi nei confronti delle persone con disabilità

(Legge sulle pari opportunità delle persone con disabilità, LDis)

Ingresso

visti gli articoli 8 capoverso 4, 87, 92 capoverso 1, 95 capoverso 1, 110 capoverso 1 lettera a, 122 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale²;

Sostituzione di espressioni

In tutta la legge «disabili» è sostituito con «persone con disabilità» e «non disabili», con «persone senza disabilità», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 1 cpv. 2

² La legge crea le condizioni quadro affinché le persone con disabilità possano partecipare più facilmente alla vita della società su base di uguaglianza con gli altri e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, scegliere il proprio alloggio, accedere alle prestazioni, seguire una formazione o una formazione continua ed esercitare un'attività lucrativa.

Art. 2 cpv. 1 e 6

¹ Ai sensi della presente legge per *persona con disabilità* s'intende una persona affetta da una menomazione fisica, mentale, psichica, intellettuale o sensoriale prevedibil-

¹ RS 151.3

² RS 101

mente persistente la cui interazione con diverse barriere impedisce la sua piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

⁶ Per *accomodamenti ragionevoli* s'intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato.

Art. 3 lett. g

La presente legge si applica:

- g. ai rapporti di lavoro secondo il Codice delle obbligazioni (CO)³ o il diritto pubblico federale, cantonale o comunale.

Art. 5 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi; tengono conto della diversità delle disabilità e delle esigenze particolari delle donne con disabilità.

^{1bis} Coinvolgono in maniera appropriata le persone con disabilità nell'elaborazione dei provvedimenti.

Art. 6

¹ I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare né direttamente né indirettamente una persona con disabilità per la sua disabilità.

² Adottano gli accomodamenti ragionevoli per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità.

³ Le prestazioni che offrono in forma digitale devono essere conformi alle norme internazionali e nazionali di accessibilità per le persone con disabilità. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche. Può dichiarare obbligatorie le norme tecniche fissate dalle organizzazioni private.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 6a Rapporti di lavoro

¹ I lavoratori con disabilità non devono essere discriminati né direttamente né indirettamente per la loro disabilità, in particolare in occasione dell'assunzione di personale, nelle condizioni d'impiego e di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nella formazione continua, nella promozione e nella disdetta del rapporto di lavoro.

² I datori di lavoro adottano gli accomodamenti ragionevoli per impedire, ridurre e eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità.

Art. 8 cpv. 3 e 4

³ Chi è discriminato ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 può chiedere al giudice di:

- a. proibire una discriminazione imminente;
- b. far cessare una discriminazione attuale;

³ RS 220

- c. accertare una discriminazione che continua a produrre effetti molesti;
- d. ingiungere al fornitore di prestazioni il versamento di un'indennità.

⁴ Chi è discriminato a causa della sua disabilità perché un fornitore di prestazioni si rifiuta di adottare gli accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 può chiedere al giudice di ordinarne l'adozione o che gli sia versata un'indennità stabilita dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze.

Art. 8a Diritti soggettivi in materia di rapporti di lavoro

¹ Chi è discriminato ai sensi dell'articolo 6a capoverso 1 può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di:

- a. proibire una discriminazione imminente;
- b. far cessare una discriminazione attuale;
- c. accertare una discriminazione che continua a produrre effetti molesti;
- d. ingiungere al datore di lavoro il versamento di un'indennità.

² Se la discriminazione consiste nel rifiuto di un'assunzione o nella disdetta di un rapporto di lavoro retto dal CO, la persona lesa può pretendere soltanto il versamento di un'indennità da parte del datore di lavoro. L'indennità è stabilita tenendo conto di tutte le circostanze ed è calcolata in base al salario presumibile o effettivo.

³ In caso di disdetta discriminatoria del rapporto di lavoro si applica l'articolo 336a°CO. Sono fatte salve le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale, nonché le pretese contrattuali più estese.

⁴ Chi è discriminato a causa della sua disabilità perché il datore di lavoro si rifiuta di adottare gli accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 6a capoverso 2 può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinarne l'adozione o che gli sia versata un'indennità stabilita dal giudice o dall'autorità amministrativa, tenuto conto di tutte le circostanze.

Art. 9 cpv. 1, 2 e 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a

¹ Le associazioni e le altre organizzazioni autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi delle persone con disabilità possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità.

² Il Consiglio federale designa le associazioni e le altre organizzazioni autorizzate a ricorrere.

³ Il diritto di ricorso comprende:

- a. la facoltà di agire davanti alle istanze della giurisdizione civile per promuovere azioni e far valere le pretese previste agli articoli 8 e 8a; le richieste di versamento di un'indennità sono possibili soltanto sulla base del Codice di procedura civile⁴;

Art. 9a Procedure riguardanti i rapporti di lavoro

¹ Chi, candidato a un posto di lavoro, pretende di non essere stato assunto per motivi discriminatori a causa della sua disabilità può esigere dal datore di lavoro una motivazione scritta.

² La pretesa a un'indennità decade se l'azione non è proposta entro tre mesi dal momento in cui il datore di lavoro ha comunicato il rifiuto dell'assunzione.

³ In caso di disdetta discriminatoria del rapporto di lavoro si applica l'articolo 336b CO.

Art. 9b Alleviamento dell'onere della prova

Nelle procedure ai sensi degli articoli 8 e 8a, si presume una discriminazione o uno svantaggio se la persona interessata lo rende verosimile.

Art. 10 cpv. 1

¹ Le procedure ai sensi degli articoli da 7 a 8a sono gratuite.

Art. 11 cpv. 2

² Il giudice fissa l'indennità secondo gli articoli 8 capoverso 2 lettera d e 8a capoverso 1 lettera d tenendo conto di tutte le circostanze e della gravità della discriminazione.

Inserire prima del titolo della sezione 3a

Art. 12a Accomodamenti ragionevoli

¹ Se un'impresa si rifiuta di adottare gli accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 6 capoverso 2, nella ponderazione degli interessi secondo l'articolo 11 capoverso 1, il giudice tiene in particolare conto:

- a. delle dimensioni e delle possibilità finanziarie dell'impresa;
- b. del numero di persone che ricorrono alla prestazione;
- c. dell'esistenza di una soluzione alternativa atta a impedire, ridurre o eliminare lo svantaggio;
- d. del pregiudizio ai diritti e alle libertà di terzi.

² Se un'impresa si rifiuta di adottare gli accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 6a capoverso 2, nella ponderazione degli interessi secondo l'articolo 11 capoverso 1, il giudice o l'autorità amministrativa tiene in particolare conto:

- a. delle dimensioni e delle possibilità finanziarie dell'impresa;
- b. dell'esistenza di una soluzione alternativa atta a impedire, ridurre o eliminare lo svantaggio;
- c. del pregiudizio ai diritti e alle libertà di terzi, in particolare degli altri lavoratori.

Sezione 3a: Lingue dei segni

Art. 12b Lingue dei segni svizzere riconosciute

Sono riconosciute come lingue dei segni svizzere:

- a. la lingua dei segni svizzero tedesca;
- b. la lingua dei segni francese;
- c. la lingua dei segni italiana.

Art. 12c Promozione delle lingue dei segni

¹ La Confederazione e i Cantoni possono promuovere l'uso delle lingue dei segni svizzere, le loro forme di espressione culturali e la comprensione tra persone sorde e udenti.

Art. 13 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ In quanto datore di lavoro, la Confederazione garantisce pari opportunità alle persone con disabilità.

^{1bis} Adotta provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, in particolare in occasione dell'assunzione di personale.

Art. 14 Accessibilità e comunicazione

¹ Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, le organizzazioni e le imprese secondo l'articolo 2 della legge del 21 marzo 1997⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e le organizzazioni e le imprese titolari di una concessione della Confederazione adottano i provvedimenti architettonici, tecnici e comunicativi necessari per rendere le loro informazioni e prestazioni accessibili alle persone con disabilità.

² Su richiesta di una persona affetta da disturbi del linguaggio, audioleso o ipovedente, adottano i provvedimenti necessari per consentire alle persone responsabili del fascicolo della persona di comunicare con lei. I provvedimenti devono essere adottati entro un termine che tenga conto dell'urgenza del caso e delle circostanze.

³ Comunicano con le persone con disabilità in una forma a loro comprensibile. Il Consiglio federale disciplina le modalità.

⁴ Le unità amministrative garantiscono che le prestazioni offerte in forma digitale siano conformi alle norme informatiche internazionali e nazionali di accessibilità per le persone con disabilità.

⁵ Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche. Può dichiarare obbligatorie le norme tecniche fissate dalle organizzazioni private.

Art. 14a Provvedimenti di promozione nei settori della formazione, della comprensione e della lingua

¹ A complemento delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e della promozione della cultura, la Confederazione può sostenere:

- a. progetti e misure dei Cantoni destinati a promuovere l'uso delle lingue dei segni svizzere o delle lingue parlate nella formazione prescolastica, scolastica e professionale delle persone affette da disturbi del linguaggio o audiolese e le conoscenze linguistiche delle persone ipovedenti;
- b. progetti e provvedimenti di organizzazioni a scopo non lucrativo d'importanza nazionale o linguistico-regionale che si adoperano per le esigenze politiche di linguaggio e di comprensione delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese e ipovedenti;
- c. progetti e provvedimenti di organizzazioni a scopo non lucrativo d'importanza nazionale o linguistico-regionale che si adoperano per la promozione delle lingue dei segni svizzere e delle loro forme di espressione culturali.

² La Confederazione può sostenere misure volte a rendere le trasmissioni televisive accessibili alle persone audiolese o ipovedenti.

Art. 20

¹ Cantoni provvedono affinché i fanciulli e gli adolescenti con disabilità possano beneficiare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche.

² I Cantoni promuovono l'integrazione dei fanciulli e degli adolescenti con disabilità nelle scuole regolari mediante forme di scolarizzazione adeguate, nel limite del possibile e per il bene dei fanciulli e degli adolescenti con disabilità.

³ Rendono segnatamente possibile ai fanciulli e agli adolescenti che hanno difficoltà di percezione o di articolazione, e alle persone loro particolarmente vicine, l'apprendimento di una tecnica di comunicazione adeguata alla disabilità.

Art. 23

Il Consiglio federale definisce le condizioni degli aiuti finanziari concessi per i provvedimenti secondo l'articolo 22.

II

La legge del 5 ottobre 2007⁶ sulle lingue è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I deputati che nella vita quotidiana usano una lingua dei segni possono esprimersi nella lingua dei segni svizzera di loro scelta.

⁶ RS 441.1

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.